

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore REBECCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1973

Riconoscimento e mantenimento del posto di lavoro in favore degli specialisti ospedalieri anziani del servizio e definizione del loro stato giuridico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, e i tre decreti del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 130 (norme delegate), hanno completamente ignorato l'esistenza ed il sacrosanto diritto al lavoro di una vasta categoria di sanitari: gli specialisti cosiddetti « consulenti » degli ospedali di terza categoria, ora « zonali », che, per essere ubicati in zone decentrate e quindi a scarsa popolazione (ne rimane colpito come sempre il Mezzogiorno), non potevano e non possono essere dotati di reparti di specialità.

Questi prestatori di qualificata opera professionale, che hanno riassunto per i peculiari caratteri del servizio svolto le qualifiche di primario, aiuto ed assistente e che costituiscono la maggior parte degli specialisti ospedalieri dell'intera Repubblica (statistiche del 1964: ospedali di prima categoria, n. 79; di seconda categoria, n. 119; di terza categoria, n. 503), molto si attendevano dalla legge ospedaliera e dalle norme delegate. Invece, per esservi stati ignorati, sono stati licenziati in tronco, alcuni anche dopo venti anni di servizio!

Nella fattispecie la posizione dei cosiddetti consulenti è stata codificata nell'articolo 19,

sesto comma, della legge 27 marzo 1969, numero 128, che, sotto il titolo « Poliambulatori », così suona: « ... (*Omissis*) ... L'ente ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove ciò sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario, un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali vicini, ovvero, in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione ». Si sa, però, che tutti gli ospedali di terza categoria, classificati, ora, come zonali, hanno da decenni istituito poliambulatori con vari servizi specialistici (oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, dermocecnica, eccetera), regolarmente affidati a medici specialisti, servizi deliberati dai consigli di amministrazione ospedalieri ed approvati dall'autorità tutoria, servizi perfettamente funzionanti fino ad oggi.

Attualmente, con l'entrata in vigore delle norme delegate, questa massa di specialisti si trova improvvisamente di fronte ad un provvedimento di legge che li priva del diritto al lavoro e li scaccia immeritadamente da una attività alla quale hanno dedicato decenni di diuturna, qualificata e responsabile opera professionale. Nè vi può essere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per loro sessione di appello, perchè, se è vero che potranno essere create in detti ospedali zionali delle sezioni di specialità (articolo 9), queste dovranno essere affidate a specialisti idonei a posto di primario nella stessa disciplina con qualifica di aiuto.

Le idoneità di primario, aiuto ed assistente si acquisiranno, in base alla nuova legge, a mezzo di concorsi annuali su base nazionale e regionale (artt. 72, 73, 74, titolo V, sezione II, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130).

Ma detti specialisti « anziani » non potranno più partecipare ai concorsi di assunzione per superati limiti di età, con la penosa e disastrosa conseguenza di vedere incrociare le braccia ad un numero stragrande di specialisti in validissima età professionale (50 anni circa!).

Constatato tutto ciò e considerando che nell'emanare nuovi ordinamenti e nuove leggi è saggia consuetudine di non ignorare le situazioni esistenti, il presente disegno di legge si propone con l'articolo 1 di derogare all'articolo 19, sesto comma, della legge 27 marzo 1969, n. 128, facendo salve le precedenti situazioni mediante la seguente inte-

grazione del citato comma: « Se l'ente ospedaliero, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ha in funzione servizi ed ambulatori di specialità con incarichi già affidati a specialisti muniti della relativa specializzazione, e detti incarichi siano svolti da un minimo di anni cinque, le amministrazioni ospedaliere devono confermare tali incarichi ».

Con l'articolo 2 si propone di conferire a detti specialisti, dopo decenni di lavoro, una qualifica, uno stato giuridico, definendoli, magari, « aiuto dirigente del servizio di . . . », in omaggio ai principi di giustizia sanciti dalla Carta costituzionale.

A tal proposito giova ricordare la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, maggio 1963 e precedenti, con la quale si riconobbe nella attività dei consulenti le caratteristiche del pubblico impiego.

Solo così si riparerà il torto inflitto a questa categoria di professionisti e si darà finalmente loro uno stato giuridico, riconoscimento di alto, qualificato, responsabile lavoro professionale, speso a favore della collettività nazionale e indubbiamente mal retribuito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 19, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, se l'ente ospedaliero, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ha in funzione servizi ed ambulatori di specialità con incarichi già affidati a specialisti muniti della relativa specializzazione, e detti incarichi siano svolti da un minimo di cinque anni, le amministrazioni ospedaliere devono confermare tali incarichi.

Art. 2.

Agli specialisti di cui all'articolo 1 della presente legge viene conferita la qualifica di « aiuto dirigente del servizio di . . . ».